

CIRCOLARE N.33/99

Roma, 26 Aprile 1999

Alle Direzioni Regionali del Lavoro
Settore Politiche del Lavoro
Settore Ispezione Lavoro

Alle Direzioni Provinciali del Lavoro
Servizi Politiche del Lavoro
Servizi Ispezione Lavoro

Alle Agenzie Regionali per l'Impiego

Ai Sottosegretari di Stato

DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO - Divisione II

Alle Direzioni Generali Divisioni I

All'Ufficio Centrale O.F.P.L.. Divisione I

Al Servizio Centrale per il coordinamento
degli Ispettori del Lavoro

Al Servizio per i problemi dei lavoratori
extracomunitari

Al Dirigente Generale Responsabile dei
Sistemi
Informativi automatizzati

All'Ufficio per le relazioni con il pubblico

Ai Consiglieri Ministeriali

Al Servizio Controllo Interno (SECIN)

LORO SEDI

All' I.N.P.S.
Direzione Centrale - Prestazioni
Temporanee
Via Ciro il Grande n. 20 - Roma

Da diverse parti è stata rappresentata a questo Ministero l'esigenza di trovare soluzione alle problematiche relative all'iscrizione nelle liste di collocamento dei lavoratori che svolgono attività autonoma a carattere occasionale o comunque marginale.

Dette problematiche si sono ripresentate a seguito di alcune pronunce dei giudici amministrativi che hanno censurato i provvedimenti degli uffici periferici di questo Ministero che, in applicazione della circolare n.74/88, emanata dopo l'entrata in vigore della Legge n.56/87, avevano negato l'iscrizione in prima classe, o retrocesso dalla prima alla seconda classe, tutti i lavoratori comunque esercenti attività autonoma anche a carattere occasionale o comunque marginale, e quindi a prescindere dal reddito annuo prodotto.

E' pertanto apparsa evidente allo scrivente l'esigenza di rivedere la materia, consentendo l'iscrizione in prima classe ai lavoratori esercenti attività autonoma a carattere occasionale e/o marginale, e comunque produttiva di un reddito insufficiente ad assicurare un'esistenza dignitosa; si è anche ritenuto che l'unico

criterio di possibile applicazione dovesse essere appunto collegato al reddito imponibile prodotto nell'anno solare dal lavoratore autonomo, pur non sottovalutandosi i problemi pratici conseguenti all'applicazione di tale criterio.

Nelle more dell'elaborazione della prospettata soluzione è di recente intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 65 dell'8-12 marzo 1999 (in G.U. - 1° serie speciale - n. 11 del 17.3.99), che ha appunto individuato la misura del reddito imponibile prodotto nel corso dell'anno solare quale criterio distintivo per stabilire se il lavoratore autonomo debba essere iscritto nella prima o nella seconda classe.

La Corte Costituzionale ha anche quantificato tale limite reddituale in £ 7.200.000 annue imponibili, in analogia con quanto disposto dal decreto legislativo n. 468/97 in materia di lavori socialmente utili.

Questo Ministero condivide pienamente le conclusioni cui è pervenuta la Corte Costituzionale nella richiamata sentenza n.65/99, il cui contenuto rispecchia il pensiero già maturato dallo scrivente in materia.

L'art.8 del decreto legislativo n.468/97 dispone, infatti, che "l'assegno per i lavori socialmente utili è cumulabile con i redditi relativi ad attività di lavoro autonomo di carattere occasionale e di collaborazione continua e coordinata", e precisa di seguito che "per attività di lavoro occasionale si intendono quelle svolte per il periodo massimo previsto per il mantenimento dell'iscrizione nella prima classe delle liste di collocamento e nei limiti di lire 7.200.000 lorde".

Detta norma, sebbene diretta a regolare specifiche ipotesi di cumulabilità fra reddito da lavoro autonomo e assegno per LSU, introduce un principio che, per la sua portata generale e comunque in via analogica, può essere applicato a tutti i lavoratori autonomi, come ha ritenuto infatti anche la Corte Costituzionale nella suddetta sentenza n.65/99.

Si dispone pertanto che tutti coloro che svolgono attività autonoma e nei soli limiti reddituali individuati dal suddetto art.8, comma 4, del decreto legislativo n.468/97, non dovendosi individuare altri limiti temporali (peraltro esclusi nella richiamata sentenza della Corte Costituzionale) se non quello costituito dall'anno solare, possono iscriversi ovvero mantenere l'iscrizione nella prima classe del collocamento.

Con l'occasione si precisa che, per quanto riguarda invece i soci-lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, in considerazione delle particolari caratteristiche della prestazione, detta categoria, piuttosto che ai lavoratori autonomi, possa essere equiparata, ai fini della iscrizione nelle liste del collocamento, ai lavoratori subordinati, con la conseguente applicazione di quanto previsto all'art.10, comma 1, lett. c), della legge 28.2.1987, n.56.

IL MINISTRO

ANTONIO BASSOLINO